La nuova tabella nazionale: e se la ciambella non fosse venuta con il buco?

Descrizione

Non possiamo oramai fare nulla per impedire lâ??esistenza della tabella nazionale sulle macropermanenti (evidente tentativo speculativo, ideato dallâ??ANIA e realizzato dal Governo, a danno delle vittime di gravi). Nulla possiamo fare per evitare che, da oggi, i liquidatori saranno â??educatiâ?• a ridurre sistematicamente lâ??offerta in nome della nuova tabella. Quello che possiamo (e dobbiamo) fare Ã¨ suggerire -sulla base della preparazione ed esperienza giuridica- **nuovi percorsi interpretativi** (peraltro offerti dagli stessi testi normativi â??sponsorizzatiâ?• dagli assicuratori) per ribadire il **principio costituzionale dellâ??integritÃ del risarcimento del danno** .

Ed invero nella relazione della nuova tabella per le macropermanenti si precisa che : â??*In applicazione del criterio dettato dallâ??articolo 138, comma 2, lettera e), e in ossequio alla piÃ¹ recente giurisprudenza di legittimitÃ , che ritiene che â??In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute,* ***il danno morale consiste in uno stato dâ??animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure puÃ² influenzare) ed Ã¨ insuscettibile di accertamento medico-legale****, sicchÃ©, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologicoâ?• (cosÃ¬, tra le altre, Cass. n. 9006 del 21/03/2022) Ã¨ stato infatti ritenuto necessario predisposte tabelle diversificate per il solo danno biologico da un lato e per il danno morale dallâ??altro*â??.

Con ciÃ² viene incontestabilmente confermata, da un lato, **la differenza ontologica tra il danno biologico e quello morale** e, dallâ??altro, **lâ??estraneitÃ della sofferenza morale alla valutazione medico legale**. Proprio tale affermazione impedisce di â??convogliareâ?• nella c.d. tabella diversificata, prevista appositamente per il danno morale, gli ulteriori aspetti afferenti al danno biologico (tipo il grado di sofferenza fisica e/o psichica, gli impedimenti, la perdita e/o limitazione dellâ??autonomia o di aspetti della vita, la modificazione dellâ??agenda esistenziale, le rinunce, ecc.) ma differenti dal danno biologico in sÃ©. Su tali aspetti, da oltre dieci anni, assistiamo allâ??approfondimento ed allo studio encomiabile della medicina legale. Con la nuova tabella che fine faranno tali tipi di lesioni? Tali aspetti non potranno essere considerati giÃ risarciti

nella prima tabella (in quanto concernente solo il danno biologico, trattato solo come privazione in percentuale e non come specifica lesione) non nella seconda tabella (esclusivamente dedicata ad un danno, come quello morale, non di competenza dei medici legali).

La soluzione deve essere ricercata quindi nel terzo comma dellâ??art. 138 C.d.A. (â??*qualora **la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati**, lâ??ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale di cui al comma 1, lettera b), puoâ?? essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 per cento*â??).

Eâ?? cosÃ¬ evidente che il risarcimento dellâ??intero danno non patrimoniale viene a sostanziarsi di **tre tipi di liquidazione**: 1) per il **danno strettamente biologico** (ossia la lesione in sÃ©) il cui valore Ã¨ tratto dalla prima tabella; 2) per il **danno morale** (non avente attinenza con la medicina legale) il cui valore Ã¨ tratto dalla seconda tabella; 3) per il **danno relativo agli aspetti dinamico-relazionale personali** (magistralmente indicati nelle varie tabelle sulla sofferenza editi dalla dottrina medico legale) il cui valore attinge alla previsione dellâ??ulteriore incremento (fino al 30%) di cui allâ??art. 138, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni.

Quindi il ministro Urso e soprattutto lâ??ANIA (con tutto il suo corteo di spalleggiatori festanti) sono cosÃ¬ sicuri che la ciambella preparata sia venuta proprio con il buco?

Categoria

1. News

Data di creazione
18 Gen 2024